



Il Presidente

Trento, 27 MAR. 2020

Prot. n. A001/2020/ 185834 | 1

Ordinanza

Disposizioni relative a misure straordinarie per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Ulteriori misure da adottare nell'ambito delle competenze in capo al Dipartimento Protezione Civile della Provincia e in merito a disposizioni forestali

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;

VISTO l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

VISTO l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall'articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;

VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

CONSIDERATO che:

- l'emergenza è definita la situazione di danno, di pericolo di grave danno o di grave disagio collettivo che minaccia l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e dell'ambiente, verificatasi a seguito o nell'imminenza di una calamità o di un evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge provinciale sulla protezione civile,
- la "gestione dell'emergenza", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), della citata legge provinciale, è l'insieme coordinato delle attività che, al verificarsi di un'emergenza, sono

dirette all'adozione delle misure provvedimentali, organizzative e gestionali necessarie per fronteggiare la situazione.

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;

VISTO decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

VISTE le precedenti proprie ordinanze in materia;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e in particolare anche in quello trentino;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO necessario e urgente, al fine di salvaguardare la tenuta psico-fisica del personale operante nelle strutture del sistema sanitario provinciale e degli enti ad esso accreditati, impegnato a fronteggiare senza sosta l'emergenza in atto e posto sotto pressione da un periodo di lavoro intensissimo, mettere a disposizione di tale personale strutture ricettive in prossimità dei presidi sanitari ove prestano la loro fondamentale opera, per riposarsi tra un turno e l'altro, senza l'incombenza di eventualmente ritornare presso i propri rispettivi domicili.

CONSIDERATO che è stata acquisita in via d'urgenza la disponibilità, da parte dell'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dell'Unione Albergatori del Trentino, a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzione da stipularsi con il Dipartimento della Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento per le finalità di cui sopra;

CONSIDERATO altresì necessario disporre alcune direttive su come regolamentare l'applicazione di normative provinciali circa l'operatività, fondamentale in questa fase, del personale e dei mezzi di alcune strutture in capo al Dipartimento Protezione Civile della Provincia alla luce degli articoli 92, 103 e 104 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare:

- visto il D.P.P. 20 luglio 2015 n.8-22/Leg recante "Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale"
- vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 19 marzo 2020 prot. n. 9209 recante "Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18";
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 487 del 2019, concernente "Nuove disposizioni per l'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti dei vigili del fuoco volontari della provincia di Trento, ai fini della verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per l'attestazione dell'idoneità al servizio, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica e professionale all'attività di addetto al servizio antincendio presso l'aeroporto Caproni di Mattarello e le elisuperfici sopraelevate presenti sul territorio provinciale";
- vista la circolare UOPSAL prot. n. 41760 di data 10 marzo 2020, concernente "Comunicazione urgente a datori di lavoro e medici competenti", con la quale si evidenzia la necessità di differire la sorveglianza sanitaria non urgente svolta dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per un tempo congruo a quanto indicato nel DPCM 9 marzo 2020;

CONSIDERATO altresì che le strutture operative della protezione civile di cui all'art. 4, comma 1 lettere c) e d), della legge provinciale n. 9 del 2011 (denominate "Corpi dei Vigili del fuoco volontari" e "Unioni distrettuali e Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari") operano anche attraverso deliberazioni di organi collegiali, composti a volte da centinaia e centinaia di persone, che decidono le nomine delle varie figure operanti all'interno di dette strutture operative, senza che vi sia la possibilità in questo momento per tali organi di riunirsi a causa delle prescrizioni legate all'emergenza, nonché di utilizzare strumenti telematici adeguati per adottare valide decisioni a distanza (considerato il numero considerevole delle persone facenti parte di detti organi ed, altresì, la difficoltà oggettiva nell'immediatezza di dotarsi di strumentalità telematica idonea ed adeguata allo scopo):

- visti in materia:
 - la legge regionale n. 24 del 1954;
 - la legge regionale n. 17 del 1978;
 - la legge provinciale n. 2 del 1992;
 - la legge provinciale n. 9 del 2011;
 - la deliberazione di Giunta provinciale n. 2984 di data 27 dicembre 2012 e relativi allegati approvati.

CONSIDERATA la necessità di garantire per il periodo emergenziale la piena operatività e funzionalità delle strutture di cui al periodo precedente, che risultano fondamentali per fronteggiare la crisi in atto.

CONSIDERATO altresì che il D.P.P. 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg “Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11”, all'articolo 3, comma 2, prevede che il taglio dei cedui è ammesso dal 1 ottobre al 31 marzo per i boschi posti a quota inferiore a 600 metri, dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi compresi tra le quote di 600 metri e di 1.000 metri e dal 15 settembre al 1 maggio per i boschi posti a quota superiore a 1.000 metri, e considerato che le attività di taglio sono tuttavia precluse dalle disposizioni nazionali e provinciali relative al contenimento degli spostamenti delle persone di cui, da ultimo, il D.C.P.M. del 22 marzo 2020, risulta necessario in via eccezionale prorogare il termine temporale entro il quale le attività di taglio dei cedui possono essere legittimamente operate, tenuto conto che esse, per la gran parte, interessano i censiti e i proprietari boschivi privati

RITENUTO necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure per prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. che il Dipartimento Protezione Civile della Provincia proceda immediatamente alla stipula e alla gestione di una convenzione con l'Associazione Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino secondo il contenuto dello schema allegato alla presente, nonchè proceda con qualsiasi altra struttura ricettiva che si renda disponibile al riguardo anche se non facente parte delle predette Associazioni, al fine di offrire in via d'urgenza al personale operante nei presidi/strutture del sistema sanitario provinciale e degli enti ad esso accreditati tutto quanto necessario per garantire il più possibile un recupero psico-fisico tra un turno e l'altro di lavoro.
2. che, alla luce degli articoli 92, 103 e 104 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, si dia atto quanto segue:
 - è autorizzata, fino al 31 ottobre 2020, la circolazione dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova ai sensi dell'art. 15 del medesimo D.P.P. ovvero alle attività delle verifiche periodiche ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.P.P.;
 - per la proroga dei termini di validità della patente di servizio di cui al D.P.P. 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg, si applicano gli articoli 103 e 104 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, così come riepilogato nella circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 marzo 2020 prot. n. 9209 e, pertanto, quelle in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
 - relativamente alle certificazioni di attestazione per l'idoneità al servizio per i Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 487 del 2019:
 - le certificazioni di attestazione rilasciate dall'APSS o comunque da amministrazioni pubbliche, dai medici di medicina generale o da medici del lavoro/competenti pubblico o privato scadute o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020;
 - per la visita iniziale dei nuovi vigili del fuoco volontari e per i casi di visita straordinaria finalizzata alla riammissione in servizio a seguito d'infortunio, rimanendo sospeso l'accertamento dell'idoneità al servizio, è conseguentemente sospeso l'impiego di tali soggetti in qualità di vigile del fuoco in servizio attivo nell'ambito dei rispettivi Corpi dei vigili del fuoco volontari. Per questi casi particolari, è in ogni caso possibile rivolgersi a professionisti privati, qualora ovviamente l'attuale situazione emergenziale lo consenta.

3. che tutte le nomine delle figure operanti all'interno delle strutture operative di cui all'art. 4, comma 1 lettere c) e d), della legge provinciale n. 9 del 2011 (denominate "Corpi dei Vigili del fuoco volontari" e "Unioni distrettuali e Federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari") e previste nei seguenti documenti "Regolamento tipo Corpi vigili del fuoco volontari", "Schema di Statuto Unioni distrettuali" e "Statuto Federazioni" (approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 2984 di data 27 gennaio 2012), scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogate fino al 31 luglio 2020.

4. che le nomine di cui al punto precedente sono prorogate, secondo quanto stabilito sopra, anche in deroga al limite di età di sessanta anni di cui all'art. 61, comma 4, della legge provinciale n. 9 del 2011, purché il soggetto che abbia superato tale limite di età non sia impiegato in compiti connessi con lo svolgimento di servizi antincendi di emergenza.

5. che tutti i termini di bilancio e di rendiconto della gestione per le strutture operative di cui al precedente punto 3., previsti nei documenti allegati alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2984 di data 27 gennaio 2012, in scadenza tra la data del 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati alla data del 31 luglio 2020.

6. il differimento del termine conclusivo del periodo di taglio dei cedui previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, al trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.), e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità (ad oggi termine coincidente con il 3 maggio 2020).

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutti i Comuni, ai Comandanti dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino.

Allegato:
schema di convenzione

dott. Maurizio Fugatti -


SCHEMA DI CONVENZIONE – QUADRO
TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,
L'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO E L'UNIONE ALBERGATORI DEL TRENINO

L'anno 2020, il giorno _____

SI CONVIENE E SI STIPULA

TRA

tra la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata "PAT" o "Provincia"), con sede a Trento, in piazza Dante, 15, codice fiscale e P.IVA 00337460224 rappresentata dal dirigente generale del Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento, ing. Raffaele De Col, nato a Agordo (BL) il 29 marzo 1964, a ciò autorizzato con ordinanza n. _____ di data _____

E

l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento, con sede legale in Trento, via Degasperi 77, Codice Fiscale 80018240228 e partita IVA 00455720227, rappresentata da Giovanni Battaiola nato a Cles il 08/04/1971, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede della Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento.

E

l'Unione Albergatori del Trentino, con sede legale in Trento, Via Solteri n. 78, Codice Fiscale 96007290222 e partita IVA 02097330225, rappresentata da Giovanni Bort nato a Trento il 21/04/1950, il quale interviene ed agisce al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Unione Albergatori del Trentino.

PREMESSO

- che il Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che la Provincia autonoma di Trento ha dislocati sul proprio territorio provinciale varie strutture del sistema sanitario provinciale e degli enti ad esso accreditati coinvolti nella gestione dell'emergenza Covid – 19;
- che il rischio sanitario potrà causare la necessità di allontanare personale operativo in tali strutture dai propri alloggi o il reclutamento di ulteriore personale da altre aree della penisola;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione – quadro regola i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento, l'Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e l'Unione Albergatori del Trentino per l'ospitalità del personale operativo nelle strutture del sistema sanitario provinciale e degli enti ad esso accreditati, in base alle indicazioni di priorità formulate dalla Provincia stessa, presso le strutture ricettive messe a disposizione dalla Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento e dall'Unione Albergatori del Trentino.

Art. 2 Oneri a carico dei gestori delle singole strutture ricettive ospitanti

I gestori delle strutture ricettive s'impegnano a fornire un trattamento di pernottamento alle persone autorizzate a fruire dello stesso, in particolare:

- alloggio in camere singole e prima colazione se trattasi di alloggio c/o struttura alberghiera;
- alloggio senza il servizio di prima colazione se trattasi di alloggio in monolocale;
- servizi di pulizia e sanificazione degli alloggi con cadenza settimanale e cambio della biancheria da bagno con cadenza bisettimanale.

Art. 3 Quantificazione degli oneri di spesa e modalità di fatturazione

1. Per il servizio di ospitalità, come precisato al precedente art.2, è stabilita una tariffa procapite giornaliera di 37,00 Euro, oneri di legge inclusi.
2. Detta tariffa è stata concordata e ritenuta congrua dalle parti della presente convenzione.
3. L'ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza, delle stesse, presso la struttura.
4. Le fatture devono essere intestate al Dipartimento Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento.
5. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso l'istituto bancario ed il conto corrente, il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni data fattura fine mese delle singole fatture.
6. Le fatture devono contenere il nominativo dell'ospite, il periodo di soggiorno e la specifica dicitura "Emergenza Covid 2019".
7. Le singole strutture ricettive ospitanti devono possedere i requisiti di legge per poter contrarre con la pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti pubblici; anche il pagamento dell'Amministrazione sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai predetti fini, sarà cura del Dipartimento Protezione Civile trasmettere a dette strutture ricettive i moduli delle autodichiarazioni da presentare e tutto quanto ritenuto necessario.

Art. 4 Efficacia convenzione e risoluzione anticipata

1. La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della stessa fino al 3 maggio e, stante l'accordo delle parti, può essere prorogata sino al 31.07.2020;
2. Previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione, è possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione o alla proroga stessa.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, previo preavviso di 10 giorni a cura della parte che vi ha interesse.

Art. 5 Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Trento.

Letto, approvato, sottoscritto

ing. Raffaele De Col
Dirigente Generale
Dipartimento Protezione Civile

Giovanni Battaiola
Presidente
Associazione Albergatori ed Imprese
Turistiche della Provincia di Trento

Giovanni Bort
Presidente
Unione Albergatori del Trentino,